



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

Prot. n. AOODRPU 10319

Bari, 17 settembre 2015

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione di  
ogni ordine e grado statali della  
Regione Puglia

Loro Sedi

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito  
Territoriale della Regione Puglia

Loro Sedi

Alle segreterie regionali delle  
OO.SS.del personale del Comparto  
Scuola

Loro sedi

Al sito web -Sede

Oggetto: Organizzazione e avvio dei **corsi linguistici per docenti CLIL** di cui al DM 435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015 prot. n. 864. **Presentazione delle candidature.**

Con riferimento all'art. 23 del DM 435/2015, al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015 n. 864 (Allegato n.1) e alla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico prot. 28710 del 07/09/2015 (Allegato n. 2) è stata affidata a questa Direzione Generale, nei limiti delle risorse assegnate, l'acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche o loro reti per la realizzazione del progetto in oggetto, avente come destinatari, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell'insegnamento secondo la metodologia CLIL, con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+, **in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che insegnano:**

- 1) **una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei Licei linguistici;**
- 2) **una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;**
- 3) **una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.**

Questo Ufficio entro il 05 ottobre 2015 deve comunicare al MIUR le istituzioni scolastiche selezionate, il numero e la tipologia dei corsi(corsi standard, moduli brevi).

Per corso standard si intende un percorso formativo della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia on-line in modo da garantire 60 ore in presenza; la durata del corso non deve superare otto mesi.

Per moduli brevi si intende un percorso formativo con un numero inferiore di ore di quelle previste per il corso standard, articolati con attività in presenza e/o on-line per docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati; la durata del corso non deve superare sei mesi.

Le istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, pertanto, sono invitate a presentare la propria candidatura per la realizzazione dei percorsi formativi in argomento, secondo le specifiche indicate nella citata nota ministeriale.

Le candidature saranno valutate e selezionate, secondo i criteri stabiliti dalla nota ministeriale in questione, da una apposita commissione nominata da questa Direzione Generale.

**Il requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature delle istituzioni scolastiche ed educative o loro reti è la disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate nonché l'impegno a verificare la qualità delle attività on-line e delle piattaforme messe a disposizione dai soggetti erogatori.**

Sarà individuata altresì una scuola polo del capoluogo regionale la quale riceverà una quota supplementare, pari a non oltre il 3% dei fondi regionali per sostenere le azioni regionali di documentazione, coordinamento e monitoraggio.

Per quanto riguarda i soggetti erogatori dei corsi linguistici si rimanda al punto 4 della nota ministeriale.

Per quanto riguarda le tipologie dei corsi linguistici si rimanda al punto 5 della citata nota ministeriale.

Il costo del corso linguistico è pari a euro 8.000,00(ottomila/00) comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89.

Per il modulo breve l'importo unitario è calcolato in modo proporzionale al corso standard rispetto al numero delle ore di formazione erogate.

Sia i corsi standard che i moduli brevi dovranno essere organizzati per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30.

Tanto premesso, per consentire di programmare tempestivamente gli interventi, si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo o loro reti, che intendano realizzare i corsi linguistici, a far pervenire la candidatura, **entro e non oltre la data del 28 settembre 2015**, compilando in ogni sua parte l'allegato formulario (Allegato 3).

Ogni scuola o rete di scuole (in tal caso soltanto la scuola capofila) può presentare una sola candidatura.

**Dette proposte devono essere trasmesse per e-mail all'indirizzo: candidaturaclil.puglia@gmail.com dall'indirizzo e-mail istituzionale dell'istituto, pena esclusione.**

Si confida nella consueta fattiva collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri

Allegati:

- Formulario candidatura
- Nota AOODGPER/28740 del 07/09/2015 con relativi allegati

ALLEGATO N°1 PROT. AOODPIT/10319



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE  
REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI  
Prot. n. 0000864 - 05/08/2015 - REGISTRAZIONE

902 17/9/2015

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 riguardante il Regolamento di riordino dei tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera b) che rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze la definizione dei criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

**VISTO** il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89 riguardante il Regolamento di riordino dei licei, a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 6, comma 2, "Liceo Linguistico" e l'art. 10, comma 5, "Passaggio ad ordinamento", con i quali è previsto, rispettivamente, per i licei linguistici che dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e che dal secondo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, e che fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno delle altre tipologie liceali è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica;

**TENUTO CONTO** che l'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

**CONSIDERATO** che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 di approvazione delle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";



**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;

**VISTO** il DPCM n. 98 dell’11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, n. 101094, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”;

**VISTO** l’avviso concernente il citato decreto 29 dicembre 2014, G.U. del 13 gennaio 2015, serie generale n. 9, di sostituzione della Tabella 7 relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**DATO ATTO** che la Tabella 7 allegata al suddetto D.M. n. 101094 del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno 2015 si articola in quattro Centri di responsabilità amministrativa;

**VISTO** il D.M. n. 46 del 30 gennaio 2015, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione, e solo limitatamente al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ai Direttori Generali;

**VISTO** il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 (ex 440), registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015, foglio n. 3191, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

**VISTO** l’art. 23 comma 1, lettera a) del sopra citato Decreto Ministeriale n. 435/2015, che affida alla Direzione Generale per il personale scolastico la somma di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) per la formazione del personale docente coinvolto nell’insegnamento della lingua inglese in modalità CLIL (*Content and language integrated learning*), di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89;

**CONSIDERATO** che l’art. 23, comma 3 lettera a), del Decreto Ministeriale n. 435/2015, affida alla Direzione generale per il personale scolastico la ripartizione della somma complessiva di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) per ambiti regionali e in proporzione al numero dei soggetti da formare;

**CONSIDERATO** che l’art. 23, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 435/2015 sottolinea che le iniziative nazionali di formazione previste dal medesimo art.23, comma 1, essendo previste da specifiche disposizioni di legge, non sono soggette al limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, così come stabilito con la circolare n.33 del 28 dicembre 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, paragrafo 4. Tale indicazione è comprovata anche dal parere n.116/2011 Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, richiamato nella medesima circolare;



**CONSIDERATO** inoltre, che l'art.23, comma 3 lettera b) e c) del Decreto Ministeriale n.435/2015, incarica la Direzione generale per il personale scolastico di definire le specifiche dei progetti per la formazione del personale docente coinvolto nell'insegnamento della lingua inglese in modalità CLIL (*Content and language integrated learning*), di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89, incluse le modalità per la valutazione dei discenti e le competenze e/o conoscenze in uscita e le finalità con l'obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011;

**ATTESO** l'art. 23, commi da 4 a 8 del citato Decreto Ministeriale, individua gli adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013 ed in particolare l'art.4 che descrive le tipologie dei corsi ed in particolare il "corso standard" e il "corso di integrazione";

**VALUTATA** l'opportunità di aumentare il numero dei partecipanti al "corso standard" e al "corso di integrazione" (denominato modulo breve) fino ad un massimo di 30 unità;

**RITENUTO** necessario, rideterminare il costo unitario del "corso standard" in € 8.000 (ottomila/00) in funzione del numero maggiore di partecipanti;

**RILEVATO** che il fabbisogno dei docenti per la formazione CLIL è prevalentemente orientato al proseguimento dei percorsi linguistici dal livello B1 e B1+ a B2 e dal livello B2 e B2 + a C1;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire la formazione linguistica CLIL per il personale docente attualmente in formazione sui percorsi linguistici e di assicurare la presenza nelle classi di docenti formati con competenze linguistiche per l'insegnamento di Discipline Non Linguistiche, come previsto dai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 88/2010 e 89/2010:

## **D E C R E T A**

Art. 1  
(Oggetto)

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b) del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, definisce le specifiche del progetto formativo nazionale finalizzato al miglioramento delle competenze linguistico-comunicative del personale docente coinvolto nell'insegnamento di discipline non linguistiche secondo la metodologia CLIL (*Content and language integrated learning*), ai fini dell'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 88 e 89 del 15 marzo 2010, e definisce le modalità per la valutazione delle competenze linguistico-comunicative dei docenti in entrata e in uscita.

Il presente decreto ripartisce per ambiti regionali, secondo l'allegata tabella, lo stanziamento € 1.796.320,00 (unmilionesettecentonovantaseimilatrecentoventi/00) per l'attivazione dei corsi linguistici.



Art. 2  
(Obiettivi)

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera c) del citato Decreto Ministeriale, l'iniziativa formativa è destinata ad attivare percorsi articolati di formazione linguistica con l'obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011 e successivamente declinato per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici con il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, citato in premessa.

Art. 3  
(Tipologie dei corsi linguistici)

Il percorso formativo completo deve portare il docente di discipline non linguistiche al livello C1 (ed in via transitoria al livello B2) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Per il raggiungimento dell'obiettivo di far conseguire ai corsisti una adeguata competenza linguistico-comunicativa, devono essere realizzati corsi per i seguenti livelli: da B1 a B2, da B2 a C1, che possono articolarsi in sottolivelli intermedi B1+ e B2+.

Per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti possono essere organizzati:

- "corsi standard" della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia on-line in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi.
- "moduli brevi" di un numero inferiore di ore previste per il "corso standard", articolati con attività in presenza e/o on-line per docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi.

L'attività on-line, monitorata da un tutor con elevate competenze linguistiche, didattiche e digitali, deve essere erogata attraverso una piattaforma che presenti i seguenti requisiti di qualità:

- a) ampia offerta di esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua;
- b) contenuti didattici digitali e materiale interattivo;
- c) predisposizione di strumenti per la rilevazione delle attività sviluppate dal corsista;
- d) tracciamento del percorso formativo;
- e) report di monitoraggio individuali e collettivi.

In base alla rilevazione del fabbisogno formativo, gli Uffici Scolastici Regionali possono programmare corsi per docenti DNL di varie lingue straniere.

Art. 4  
(Destinatari dei corsi linguistici)

Sono destinatari del percorso linguistico, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell'insegnamento secondo la metodologia CLIL, con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che insegnano:

1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;
2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;
3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.



Art. 5

(Modalità di valutazione delle competenze linguistico-comunicative in ingresso e in uscita)

I percorsi linguistici sono avviati sulla base degli esiti di test di posizionamento, coordinati a livello regionale e somministrati su base territoriale, per i soli docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati, in modo da poter costituire gruppi classe di livello linguistico omogeneo. Al termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di competenza linguistico-comunicativa che dà conto della collocazione su uno dei livelli QCER e che declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali.

Art. 6

(Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche)

Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

Le candidature saranno valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate. La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
- b) progetti formativi in favore di personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
- c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate nonché l'impegno a verificare la qualità delle attività on-line e delle piattaforme messe a disposizione dai soggetti erogatori costituisce requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature delle istituzioni scolastiche.

Art. 7

(Criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione)

Le Istituzioni scolastiche si avvalgono, per l'erogazione dei "corsi standard" e dei "moduli brevi" di formazione linguistica, della collaborazione di:

- a) strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- b) enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola;
- c) istituzioni private in possesso di certificazioni europee (ISO e altra certificazione di qualità per l'insegnamento delle lingue straniere) e sedi accreditate per gli esami di certificazioni



linguistiche con Enti riconosciuti di cui al D.M. del 7 marzo 2012, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;

- d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.

In ogni corso deve essere garantito l'utilizzo di una piattaforma informatica che rispetti i criteri di qualità di cui al precedente art. 3 alla quale deve essere dato accesso per un monitoraggio dell'andamento dei corsi all'istituzione scolastica e all'USR.

#### Art. 8

(Costo unitario del percorso linguistico)

Il costo del corso linguistico è pari a € 8.000,00 (ottomila/00) comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013.

Per il "modulo breve" l'importo unitario è calcolato in modo proporzionale al "corso standard", rispetto al numero delle ore di formazione erogate.

#### Art. 9

(Riparto finanziamento)

L'allegata tabella A riporta il piano di riparto dello stanziamento di € 1.796.320,00 (unmilionesettecentonovantaseimilatrecentoventi/00) per ambiti regionali.

Il piano di riparto è stato predisposto sulla base del fabbisogno dei docenti da formare in riferimento al numero di classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici e quinte delle altre tipologie liceali e degli istituti tecnici e dei docenti attualmente in formazione sui percorsi linguistici.

Inoltre per ogni regione sarà individuata una scuola polo, ai sensi dell' art. 6 del presente decreto direttoriale, cui verrà attribuita una quota supplementare non superiore al 3 % dei finanziamenti regionali per sostenere le azioni regionali di documentazione, coordinamento e monitoraggio.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Maria Maddalena Novelli





**TABELLA A**

**RIPARTIZIONE FONDI  
D.M. n. 435/2015**

<b>Regione</b>	<b>Fondi formazione</b>	<b>Quota coordinamento regionale</b>	<b>Totale fondi</b>
Abruzzo	€ 32.000,00	€ 960,00	€ 32.960,00
Basilicata	€ 24.000,00	€ 720,00	€ 24.720,00
Calabria	€ 80.000,00	€ 2.400,00	€ 82.400,00
Campania	€ 184.000,00	€ 5.520,00	€ 189.520,00
Emilia Romagna	€ 144.000,00	€ 4.320,00	€ 148.320,00
Friuli Venezia Giulia	€ 32.000,00	€ 960,00	€ 32.960,00
Lazio	€ 176.000,00	€ 5.280,00	€ 181.280,00
Liguria	€ 40.000,00	€ 1.200,00	€ 41.200,00
Lombardia	€ 208.000,00	€ 6.240,00	€ 214.240,00
Marche	€ 64.000,00	€ 1.920,00	€ 65.920,00
Molise	€ 16.000,00	€ 480,00	€ 16.480,00
Piemonte	€ 120.000,00	€ 3.600,00	€ 123.600,00
Puglia	€ 120.000,00	€ 3.600,00	€ 123.600,00
Sardegna	€ 56.000,00	€ 1.680,00	€ 57.680,00
Sicilia	€ 176.000,00	€ 5.280,00	€ 181.280,00
Toscana	€ 128.000,00	€ 3.840,00	€ 131.840,00
Umbria	€ 24.000,00	€ 720,00	€ 24.720,00
Veneto	€ 120.000,00	€ 3.600,00	€ 123.600,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.744.000,00</b>	<b>€ 52.320,00</b>	<b>€ 1.796.320,00</b>





ALLEGATO N° C POST  
AOODRPV 10319 del  
17/9/2015

*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

Prot.n. 28710  
del 07-09-2015

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai referenti regionali del piano CLIL

LORO SEDI

OGGETTO: Organizzazione e avvio dei corsi linguistici per docenti CLIL di cui al DM 435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015 prot. n. 864.

Con riferimento all'art. 23 del DM 435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015 prot. n. 864 (Allegato 1), si comunicano gli adempimenti che codeste strutture in indirizzo dovranno porre in essere per attivare e realizzare i corsi linguistici per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL. Detti corsi si caratterizzano come:

- “corsi standard” della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia on-line in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi.
- "moduli brevi" con un numero inferiore di ore di quelle previste per il “corso standard”, articolati con attività in presenza e/o on-line per docenti che necessitino di un percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi.

Per consentire l'organizzazione dei corsi e uniformare le varie procedure che verranno gestite sul territorio, si forniscono le seguenti indicazioni:

#### **1. I destinatari, criteri di scelta**

Sono destinatari del percorso linguistico, in via prioritaria, i docenti con contratto a tempo indeterminato impegnati nell'insegnamento secondo la metodologia CLIL, con competenza linguistica di ingresso pari ai livelli B1, B1+, B2, B2+, in servizio nei licei e negli istituti tecnici, che insegnano:

1. una disciplina non linguistica nelle classi terze, quarte e quinte dei licei linguistici;
2. una disciplina non linguistica nelle classi quinte delle altre tipologie liceali;
3. una disciplina di indirizzo nelle classi quinte degli istituti tecnici.



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

Sono ammessi alla frequenza dei nuovi corsi, ovviamente nel limite della disponibilità effettiva dei posti, prioritariamente i docenti con le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato i percorsi linguistici organizzati dal MIUR e raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
- b) aver frequentato altri corsi organizzati da INDIRE o dalla Rete dei Licei Linguistici e raggiunto una competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER attestata dal soggetto erogatore del corso;
- c) certificazione di competenza linguistica pari o superiore al livello B1 del QCER, attestata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot. n. AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione generale per gli affari internazionali e della Direzione Generale per il personale scolastico.

Potranno inoltre essere accettate candidature di altri docenti a tempo indeterminato che dichiarino e documentino un livello di competenza pari ad almeno B1 del QCER, che sarà successivamente verificato tramite test di posizionamento.

I Dirigenti scolastici degli Istituti tecnici e dei Licei dovranno confermare le candidature dei docenti già iscritti nella piattaforma [www.miurambientelingue.it](http://www.miurambientelingue.it) e procedere all'inserimento di nuove candidature con le modalità di cui all'allegato 2.

## **2. Modalità organizzative**

L'Ufficio Scolastico Regionale ha il compito di:

- 1) individuare e comunicare, secondo lo schema previsto in Allegato 3, entro e non oltre il **5 ottobre 2015**, all'indirizzo di posta elettronica [formazione.scuola@istruzione.it](mailto:formazione.scuola@istruzione.it) di questa Direzione Generale, le istituzioni scolastiche selezionate, il numero e la tipologia di corsi ( "corso standard", "moduli brevi"), nonché le risorse finanziarie necessarie di cui al D.M.435/2015 e al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015;
- 2) definire, con le modalità di cui all'allegato 4a ed in collaborazione con gli uffici territoriali, gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi linguistici in base ai dati inseriti nella piattaforma [www.miurambientelingue.it](http://www.miurambientelingue.it) dalle singole istituzioni scolastiche, entro il **20 ottobre 2015**;
- 3) programmare e coordinare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche affidatarie dei finanziamenti, distribuendo i docenti in gruppi non inferiori a 20 e non superiori a 30 iscritti;
- 4) realizzare incontri di coordinamento regionale per garantire l'uniformità e la qualità delle iniziative formative soprattutto in riferimento ai test di posizionamento, alla attività



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

### *Direzione generale per il personale scolastico*

in presenza e alle caratteristiche delle piattaforme on-line da utilizzare nei corsi linguistici;

- 5) garantire il rispetto dei tempi di svolgimento dei corsi (date di avvio e di chiusura);
- 6) effettuare un accurato monitoraggio (secondo le modalità di cui all'art.39 del D.M. n.435/2015) sulle attività svolte e raccogliere le rendicontazioni prodotte dalle vari istituzioni scolastiche sul territorio ( sulla base di quanto previsto agli artt. 37 e 38 del D.M. n.435/2015) ai fini dell'erogazione dei saldi dei finanziamenti assegnati.

Inoltre, al fine di costituire gruppi classe di livello omogeneo, laddove ci fossero docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati, gli USR dovranno assicurare il coordinamento delle modalità di svolgimento di test di posizionamento che verranno realizzati dai soggetti erogatori dei corsi linguistici.

L'impegno degli USR sarà volto a realizzare iniziative formative quanto più vicine possibile ai luoghi ove il personale docente presta il proprio servizio di insegnamento.

Ogni istituzione scolastica selezionata in qualità di capo-fila di rete, d'intesa con gli uffici dell'amministrazione scolastica, ha il compito di:

- organizzare le classi sulla base dei docenti individuati dall'USR secondo quanto previsto dall'allegato 4b, utilizzando la piattaforma [www.miurambientelingue.it](http://www.miurambientelingue.it);
- selezionare, attraverso avviso pubblico, i soggetti erogatori dei corsi linguistici di cui al punto 4, entro il **20 ottobre 2015**;
- collaborare con gli USR per garantire il rispetto della uniformità, della qualità (anche in riferimento alla piattaforma per le attività on-line dei corsi di formazione) e della tempistica degli interventi formativi;
- rendicontare le attività formative realizzate secondo quanto previsto dall'art.38 del D.M.435/2015.

### **3. Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche**

Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente (di norma in ambito provinciale). A tali istituzioni scolastiche verranno successivamente assegnate le risorse finanziarie per la realizzazione del percorso formativo.

Le candidature saranno valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate. La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
- b) progetti formativi in favore di personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
- c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate nonché l'impegno a verificare la qualità delle attività on-line e delle piattaforme messe a disposizione dai soggetti erogatori costituisce requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature delle istituzioni scolastiche.

I finanziamenti saranno assegnati alle istituzioni scolastiche individuate dall'USR in base al numero e alla tipologia dei corsi da attivare nell'ambito delle risorse previste dal D.M.435/2015 e dal Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015.

Tali fondi verranno utilizzati per l'organizzazione e la realizzazione di corsi linguistici.

La scuola polo del capoluogo regionale riceverà una quota supplementare, pari a non oltre il 3% dei fondi regionali per sostenere le azioni regionali di documentazione, coordinamento e monitoraggio.

Nel Decreto direttoriale n. 864 del 5 agosto 2015 (Allegato1) è disponibile la TABELLA A con la ripartizione su base regionale delle risorse finanziarie per il piano di formazione CLIL di cui all'art. 23 comma1 lettera a) del DM 435/2015.

## **4. Soggetti erogatori dei corsi linguistici**

Le Istituzioni scolastiche si avvalgono, per l'erogazione dei "corsi standard" e dei "moduli brevi" di formazione linguistica, della collaborazione di:

- a) strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- b) enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento al personale della scuola;
- c) istituzioni private in possesso di certificazioni europee (ISO e altra certificazione di qualità per l'insegnamento delle lingue straniere) e sedi accreditate per gli esami di certificazioni linguistiche con Enti riconosciuti di cui al D.M. del 7 marzo 2012, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

### *Direzione generale per il personale scolastico*

esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;

- e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.

In ogni corso deve essere garantito l'utilizzo di una piattaforma informatica che rispetti i criteri di qualità di cui al successivo punto 5, alla quale deve essere dato accesso per un monitoraggio dell'andamento dei corsi all'istituzione scolastica e all'USR.

I soggetti erogatori verificheranno con test di posizionamento i docenti, ove presenti, privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati.

I soggetti erogatori sono altresì responsabili di somministrare ai corsisti test di ingresso e test di uscita a fine corso, con dichiarazione del livello conseguito.

## **5. Tipologie dei corsi linguistici**

Il percorso formativo completo deve portare il docente di discipline non linguistiche al livello C1 (ed in via transitoria al livello B2 come previsto all'art.3 del Decreto Direttoriale n.89/2013) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Per il raggiungimento dell'obiettivo di far conseguire ai corsisti una adeguata competenza linguistico-comunicativa, devono essere realizzati corsi per i seguenti livelli: da B1 a B2, da B2 a C1, che possono articolarsi in sottolivelli intermedi B1+ e B2+.

I corsi standard e i moduli brevi dovranno essere organizzati per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti.

L'attività on-line, monitorata da un tutor con elevate competenze linguistiche, didattiche e digitali, deve essere erogata attraverso una piattaforma che presenti i seguenti requisiti di qualità:

- a) ampia offerta di esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua;
- b) contenuti didattici digitali e materiale interattivo;
- c) predisposizione di strumenti per la rilevazione delle attività sviluppate dal corsista;
- d) tracciamento del percorso formativo;
- e) report di monitoraggio individuali e collettivi.

In base alla rilevazione del fabbisogno formativo, gli USR possono programmare corsi per docenti DNL di varie lingue straniere.

## **6. Costi**



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

Il costo del corso linguistico è pari a € 8.000,00 (ottomila/00) comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013. Per il "modulo breve" l'importo unitario è calcolato in modo proporzionale al "corso standard", rispetto al numero delle ore di formazione erogate.

## **7. Calendario degli adempimenti**

Si sottolinea, al fine di consentire il tempestivo avvio dei corsi linguistici, l'importanza, da parte degli USR, del rispetto delle scadenze indicate al punto 2 ed in particolare:

- Individuare e comunicare, secondo lo schema previsto in Allegato 3, entro e non oltre il **5 ottobre 2015**, all'indirizzo di posta elettronica [formazione.scuola@istruzione.it](mailto:formazione.scuola@istruzione.it) di questa Direzione Generale, le istituzioni scolastiche selezionate, il numero e la tipologia di corsi ("corso standard", "moduli brevi"), nonché le risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle risorse previste dal D.M.435/2015 e dal Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 5/8/2015;
- definire gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi linguistici in base ai dati inseriti nella piattaforma [www.miurambientelingue.it](http://www.miurambientelingue.it) entro il **20 ottobre 2015**;

Inoltre, al fine di garantire l'avvio delle attività formative entro e non oltre il **10 novembre 2015**, le istituzioni scolastiche dovranno selezionare, attraverso avviso pubblico, i soggetti erogatori dei corsi linguistici di cui al punto 4, entro il **20 ottobre 2015**.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Maddalena Novelli

Allegato 1: Decreto direttoriale prot. n. 864 del 5/8/2015 - ripartizione fondi CLIL (art.23 comma 1 lettera a) DM435/2015)

Allegato 2: Modalità candidature docenti ([www.Miurambientelingue.it](http://www.Miurambientelingue.it))

Allegato 3: Schema individuazione scuole, numero e tipologia di corsi e finanziamento

Allegato 4a: Modalità di individuazione dei docenti ([www.Miurambientelingue.it](http://www.Miurambientelingue.it)) – Adempimenti USR





*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per il personale scolastico*

Allegato 4b: Modalità di organizzazione corsi linguistici ([www.Miurambientelingue.it](http://www.Miurambientelingue.it)) – Adempimenti Istituzioni scolastiche selezionate



**FORMULARIO di Candidatura - PROGETTO DI FORMAZIONE LINGUISTICA CLIL  
A.S. 2015/2016**

da trasmettere all'indirizzo e-mail [candidaturaclil.puglia@gmail.com](mailto:candidaturaclil.puglia@gmail.com) entro la data del **28/09/2015**

<b>Dati dell'Istituto scolastico</b>	
Codice Meccanografico:	.....
Denominazione	.....
Indirizzi di studio	
Comune	.....
Tel .....	fax ..... e-mail .....
Codice Fiscale .....	
Codice di Tesoreria .....	
Conto di tesoreria .....	

Il presente progetto è realizzato in rete con altri istituti?	SI	NO
Se la risposta è SI indicare il numero degli Istituti Tecnici e del Licei: n_____I.T. n..... Licei		
Se la risposta è SI, indicare gli istituti che affluiscono alla rete (codice meccanografico, denominazione, città, numero docenti da formare per ogni scuola con i requisiti previsti dalla nota ministeriale)		
La rete copre l'intera provincia di appartenenza dell'Istituto ?	SI	NO
L'istituto ha costituito reti di formazione sul territorio ?	SI	NO
Se la risposta è SI, specificare quali e con quali istituti		
L'Istituto ha realizzato progetti formativi in favore di personale scolastico precedentemente portati a valido compimento SI NO		
Se la risposta è SI indicare per gli ultimi tre anni a.s. tali progetti specificando la durata,		





<b>Il progetto si effettua:</b>	
• Solo nell'Istituto proponente	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
• solo negli istituti della rete	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
• sia nell'istituto proponente sia negli istituti della rete	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
• La sede o le sedi dei corsi sono facilmente raggiungibili a piedi dalle stazioni ferroviarie o degli autobus di linea dai corsisti?	sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Sede del corso	

<b>Risultati attesi del percorso</b>

<b>Soggetti erogatori della formazione (indicare chi effettuerà la formazione come indicato nella nota ministeriale con la garanzia dell'utilizzo della piattaforma informatica che rispetti i criteri di qualità del corso come previsto dal punto 5 della nota ministeriale):</b>

<b>Modalità di selezione dei soggetti erogatori della formazione</b>

<b>Risorse finanziarie / Costo complessivo dell'ora di formazione per partecipante</b>
Costo per ogni corso standard _____ per un totale di euro _____
Costo per ogni per ogni modulo breve _____ per un totale di euro _____
Costo per ora di formazione per partecipante

<b>Data delibera Collegio Docenti:</b>

Data .....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO